



CIRCOLARE N. 7

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Roma, 03 MAR. 2011

UFFICIO XV

Prot. Nr. 0033061

Allegati:

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI
DELLO STATO
LORO SEDI

OGGETTO: Rettifica ed inserimento dei dati afferenti ai ruoli informatici post riforma
ex D. L.vo n. 112/1999.

Con la presente circolare si diramano le istruzioni annuali in ordine agli adempimenti da compiere per risolvere alcune problematiche in materia di acquisizione e contabilizzazione analitica delle entrate dello Stato.

Come è noto, dall'anno 2003 l'acquisizione dei dati analitici relativi all'accertamento, riscossione, discarichi e maggiori rateazioni, afferenti ai ruoli informatici emessi in epoca successiva alla riforma della riscossione, avviene in via informatizzata con flusso trasmesso dall'Agenzia delle entrate.

Purtroppo, detto sistema non ha soddisfatto pienamente le esigenze legate alle operazioni di controllo contabile previste dalla vigente normativa tant'è che, in presenza delle diverse problematiche rilevate negli anni, è nata l'esigenza di individuare una specifica funzione avente lo scopo di inserire e rettificare - sulla base delle contabilità presentate dall'Agente della riscossione - i dati mancanti o errati dopo aver avuto, da parte di quest'ultimo, l'attestazione di correttezza dei dati resi.

In particolare, negli anni è stato constatato che le difficoltà accertate derivano da una generalizzata discordanza tra i dati trasmessi dall'Agenzia delle entrate, tramite flussi telematici al S.I.E., e quelli contenuti negli elaborati contabili prodotti dai citati Agenti contabili.

E' appena il caso di evidenziare che la prevista funzione – posta in essere nelle more di una implementazione dello specifico applicativo informatico, è stata ideata per far fronte all'esigenza rappresentata dalla Corte dei conti di ricevere, in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato, la classificazione dei residui secondo l'anno di provenienza.

Si precisa che detta funzione deve intendersi riferita anche alle notizie analitiche relative ai singoli ruoli, a ciascuna riscossione ed ai singoli provvedimenti.

Pertanto per poter soddisfare dette finalità, il flusso informatico predisposto tiene memoria dell'anno in cui il ruolo viene consegnato all'agente della riscossione. Tale dettaglio va indicato in tutte le notizie relative alla riscossione ed alla gestione dei decreti di variazione dei ruoli.

Si rammenta ancora una volta che, mentre per gli accertamenti la funzione di rettifica della base informatica non comporta particolari difficoltà, attesa la pertinenza tra i dati e gli esercizi finanziari cui si riferiscono, per la modifica o l'inserimento delle notizie afferenti alla riscossione ed ai decreti, ove riferite ai residui, permangono diversi problemi concernenti l'acquisizione dell'anno di provenienza del ruolo - elemento indispensabile per un corretto inserimento delle rettifiche -.

Considerate le problematiche appena descritte si è ravvisata la necessità di porvi rimedio anche per l'esercizio 2010 così che, d'intesa con l'Ispettorato generale del bilancio e con l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato si è convenuto, di consentire a codeste Ragionerie di intervenire per apportare, nella base informatica relativa ai ruoli post riforma, le occorrenti rettifiche ed integrazioni in modo sintetico ma pur sempre con riferimento ai singoli capitoli/articoli dello stato di previsione dell'entrata.

Come per gli anni passati, dette operazioni, possono essere eseguite attraverso le funzioni presenti nell'area "ruoli" del Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E.)

Si precisa che permane comunque, l'obbligo di indicare l'anno di riferimento del ruolo, che, per le notizie contabili riferite alla competenza, coincide con l'esercizio 2010 mentre, per le notizie riferite ai residui, va indicato un anno compreso tra il 2000 e 2009 da individuare tra il più probabile sulla base degli elementi di cui codeste Ragionerie sono a conoscenza.

Le variazioni contabili correlati alle distinte tipologie di decreti possono essere apportate attraverso la specifica funzionalità di modifica sintetica a livello di capitolo/articolo di bilancio e per ciascun anno di riferimento del ruolo individuato sempre tra gli anni 2000 e 2009 e sempre in relazione agli elementi di conoscenza in possesso così come per le riscossioni.

Si ricorda che la sistemazione definitiva delle scritture cui ci si riferisce deve avvenire entro la

chiusura contabile dell'esercizio, prevista per il 29 aprile 2011.

Nel riportare in calce¹ le circolari diramate nel periodo compreso dal 2004 al 2010, si precisa che, al momento, le procedure sopradescritte sono limitate alla chiusura dell'esercizio 2010.

Si confida nel consueto spirito di collaborazione.



Il Ragioniere Generale dello Stato



¹) Circolari n. 14, prot. n. 0042846 del 6 aprile 2004; n. 41, prot. n. 0153715 del 27 dicembre 2004; n. 30, prot. n. 0143704 del 26 ottobre 2005; n. 11, prot. n. 0025389 del 20 febbraio 2007; n. 4, prot. n.0007929 del 16 gennaio 2008; n.11, prot. n. 20742 del 20 febbraio 2009 e n. 7, prot. 12898 dell'11 febbraio 2010.